

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE

Direttore Responsabile - Fondatore: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via C. Battisti, 3 - 40123 Bologna Bo, tel. ++39.051.236717 - fax ++39.051.271124

iagi@iol.it

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al



LA PARENTELA NATURALE IN ITALIA NEL SEC. XXI

Per *parentela naturale* deve intendersi il rapporto tra il figlio naturale ed i parenti del genitore che lo ha riconosciuto o rispetto al quale sia stato giudizialmente accertata la paternità o maternità. Per dare un'idea di come venivano considerati i naturali ancorché riconosciuti ricordo che a San Vito Chietino a Palazzo della Fazia¹ si conserva l'albero genealogico della famiglia realizzato all'inizio del secolo XIX dove - per dimostrare l'apertura mentale della famiglia - sono indicati anche i discendenti naturali di Bernardino (n. 1665), ma debitamente separati dai legittimi da un fiume che spacca l'albero e sulle cui rive si trova scritto: "*qui si separa l'acqua limpida e speciosa da quella putrida ed ignominiosa*". Penso che quest'esempio renda chiaro quale fosse il trattamento riservato alla discendenza naturale particolarmente nei secoli XVIII-XIX, ma quasi nulla mutò ancora nel corso del secolo XX e se esaminiamo bene la legge persino oggi permane una ingiusta discriminazione non da tutti conosciuta. È indiscusso l'attuale stravolgimento della morale tradizionale e del concetto di famiglia, ben recepito dai 240 articoli della *Legge sulla Riforma del diritto di famiglia* del 19 maggio 1975, n. 151 dove il riconoscimento del figlio naturale non è certo uscito indenne, tanto che l'istituto è stato parzialmente ridisegnato e tra le innovazioni di maggior rilievo, spesso orientate all'armonizzazione della legge ordinaria ai principi costituzionali, si possono ricordare: la necessità dell'assenso del figlio ultrasedicenne, il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infrasedicenne, nonché la sentenza che è possibile ottenere in luogo del consenso negato, la previsione del sedicesimo anno di età quale età minima per effettuare il riconoscimento, la possibilità concessa al figlio di scegliere tra il cognome paterno e materno - limitatamente ad alcune ipotesi - ed infine l'innovazione più

¹ Oggi Marino della Fazia.

considerevole, vale a dire la piena riconoscibilità dei figli così detti “adulterini”. Secondo l’orientamento tradizionale, il figlio naturale assumerebbe rapporto di parentela solamente con il genitore che lo ha riconosciuto e non anche con i parenti di quest’ultimo, e questo è ancora oggi confermato dall’esistenza dell’art. 258 del codice civile che prevede che *“il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge”*; in altri termini, la norma in parola sembrerebbe escludere qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante di parentela diverso da quello con il genitore che ha effettuato il riconoscimento; ma dobbiamo rilevare che la dottrina più moderna, invece, si dice sempre più convinta dell’esistenza di tale rapporto, per alcuni quanto meno in linea retta, per altri in linea retta e collaterale fino al secondo grado, per altri - direi più esattamente - ancora sia in linea retta che collaterale. Si argomenta, innanzitutto, che l’art. 74 codice civile definisce la parentela tout court come *“il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”*, senza dare alcuna rilevanza alla distinzione tra parentela legittima e naturale. Sul punto, si obietta che lo stesso art. 258 del codice civile non sarebbe affatto ostacolo all’ammissione della parentela naturale, se inteso correttamente, cioè nel significato di solenne affermazione dell’autonomia del riconoscimento del genitore. La parentela naturale trova, peraltro, fondamento negli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dove proprio all’art. 30 della Costituzione si stabilisce, in particolare, che *“la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”*. È di tutta evidenza che la norma costituzionale in esame possa avere concreta attuazione soltanto con il pieno riconoscimento della rilevanza giuridica, oltre che del rapporto genitore-figlio naturale, del rapporto figlio naturale - parenti del genitore naturale. Invero la giurisprudenza si mostra contraria alla parentela naturale. Tuttavia, una vera e propria ammissione, sia pure implicita e controversa, è contenuta nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 2 giugno 1979. Siffatta pronuncia viene confermata dalla Consulta con la Sentenza n. 184 del 12 aprile 1990, per, poi, essere smentita con la Sentenza n. 377 del 7 novembre 1994 e, da ultimo, con la Sentenza n. 352 del 15 novembre 2000. Il Consiglio dei Ministri, al fine di rendere possibile la sostanziale parificazione tra figli naturali e figli legittimi, ha approvato in data 16 marzo 2007 un disegno di legge che riconosceva definitivamente il rapporto di parentela naturale, ma che per vari motivi (non ultima la caduta del precedente governo), è rimasto lettera morta, non essendo seguita la legge che modificava il codice civile... Una grave ingiustizia al punto che persino in Spagna dove esiste legislazione nobiliare il figlio naturale (se nato prima dei figli nati all’interno del matrimonio) succede addirittura nei titoli nobiliari, mentre in Italia non è del tutto certo se un figlio di genitori non sposati sia parente con i suoi fratelli o con i propri nonni...